

REGOLAMENTO (CE) N. 1665/2001 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1490/2000 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1490/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 976/2001 ⁽⁴⁾, ha aperto una gara per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. Le destinazioni previste per tali esportazioni sono rappresentate da tutti i paesi terzi. Data la situazione sui diversi mercati dei paesi terzi, risulta opportuno limitare le destinazioni previste dalla gara in questione alle sole destinazioni dell'Asia appartenenti alla zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1490/2000 per quanto riguarda le destinazioni previste per le esportazioni.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1490/2000 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1490/2000 della Commissione, del 7 luglio 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco a destinazione della zona VII».

- 2) L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 200 267 t di segala da esportare nei paesi della zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92.»

- 3) L'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi cui si riferisce il presente regolamento è costituita una cauzione di 75 EUR/t, di cui 50 EUR/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 25 EUR/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.